

PARTE SPECIALE – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura **colposa**, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, e ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso definendo, altresì, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/01 nella sua attuale formulazione prevede che:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei "Delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni¹.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087²c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

¹ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3

² Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni³.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁴

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "Lesione personale". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo*,

³ Comma sostituito dall'art. 22l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». Comma, da ultimo, modificato dall' art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41 , con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ha soppresso, al primo periodo, le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» e dall' art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ne ha soppresso il secondo periodo, il cui testo era il seguente: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni » . Riguardo le lesioni personali gravi o gravissime per violazione di norme sulla circolazione stradale, v. ora l'art. 590-bis.

⁴ Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
 - d) se dal fatto deriva *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle **gravi o gravissime**.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.